



PROVINCIA DI PISA

**REGOLAMENTO PROVINCIALE PER LA
GESTIONE FAUNISTICA E VENATORIA
DEL CINGHIALE**

**(Approvato con delibera di Consiglio provinciale n. 119
del 27 ottobre 2006)**

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Finalità

1. Il presente Regolamento disciplina la gestione faunistica e venatoria del cinghiale, nel rispetto del *Testo unico dei Regolamenti regionali*, di cui al DPGR 25 febbraio 2004 n. 13/R e successive modificazioni, del *Piano Faunistico Venatorio Provinciale 2005-2010* (Deliberazione C.P. n. 73 del 29.06.2005), del *Protocollo tecnico di intesa tra la Provincia di Pisa e l'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica* e delle *Linee di applicazione* del medesimo (Deliberazione C.P. n.113 del 27.09.2002), e della Deliberazione del Consiglio Provinciale n.127 del 13.07.01, allo scopo di favorirne un'ottimale presenza nel territorio provinciale ad esso vocato e attuarne, viceversa, un efficace controllo numerico nelle aree vocate alla piccola selvaggina.
2. La corretta gestione ambientale, faunistica e venatoria del cinghiale si prefigge l'obiettivo di impedirne la degradazione a calamità naturale fortemente penalizzante l'attività agricola e di favorirne, viceversa, lo sviluppo quale vera e propria risorsa capace di avere positivi riflessi per l'intera economia provinciale.
3. Lo scopo di un'oculata programmazione è strettamente funzionale al mantenimento di un civile rapporto tra cacciatori, agricoltori ed ambientalisti, condizione indispensabile ai fini della tutela della natura pubblica della proprietà della fauna selvatica e dell'attività venatoria, così come previsto dalla legge 11 febbraio 1992 n. 157.

TITOLO II

GESTIONE DEL TERRITORIO VOCATO

Art. 2 Area vocata alla specie

1. La Provincia, ai sensi dell'art. 81 comma 1 del *Testo unico dei Regolamenti regionali*, provvede, sentiti gli Ambiti Territoriali di Caccia, alla definizione dell'area vocata al cinghiale e dell'area vocata alla piccola selvaggina, contestualmente al rinnovo del Piano Faunistico Venatorio Provinciale, di cui all'art. 8 della L.R. n. 3/94, o al suo aggiornamento, di cui all'art.9 comma8 della medesima L.R. n. 3/94.
2. L'area vocata al cinghiale rappresenta la porzione di territorio provinciale all'interno del quale la presenza della specie deve essere compatibile con lo svolgimento delle attività agricole e con la tutela delle altre specie selvatiche e in quanto tale sostenuta.
3. L'Area vocata al cinghiale deve ricadere entro la delimitazione individuata dal Piano Faunistico Venatorio Regionale, di cui al comma 2 dell'art. 81 del *Testo unico dei Regolamenti regionali* e rispettare quanto previsto dall'art. 74 della Deliberazione del C.R. n. 292/94.
4. Nell'area vocata la caccia al cinghiale è consentita solo con il metodo della braccata, vale a dire della battuta con cani da seguita attuata dalle *Squadre di caccia* iscritte al Registro provinciale, di cui al successivo art. 8, ad esse assegnata.
5. Gli Ambiti Territoriali di Caccia provvedono a segnalare l'area vocata al cinghiale.

Art. 3 Distretti di gestione e Aree di battuta

1. La gestione faunistica e venatoria del cinghiale nell'area vocata è affidata, ai sensi dell'art. 81 comma 3 del *Testo unico dei Regolamenti regionali*, ad unità minime definite *Distretti di gestione*, istituiti dagli Ambiti Territoriali di Caccia, a loro volta suddivisi in sotto aree di gestione ugualmente individuate dagli Ambiti Territoriali di Caccia e definite, ai sensi dell'art. 81 comma 4 del *Testo unico dei Regolamenti regionali*, *Aree di battuta*.

2. I *Distretti di gestione del cinghiale* devono essere integralmente compresi all'interno dell'area vocata alla specie, avere preferibilmente confini naturali e dimensioni tali da consentire la gestione di popolazioni omogenee, nonché essere costituiti da territori aventi caratteristiche ambientali e gestionali possibilmente omogenei.
3. Gli Ambiti Territoriali di Caccia, per la gestione ambientale, faunistica e venatoria delle *Aree di battuta* di ciascun *Distretto di gestione*, si avvalgono delle *Squadre di caccia al cinghiale*, ai sensi dell'art. 91 comma 10 e 11 del *Testo unico dei Regolamenti regionali*.
4. Nei *Distretti di gestione*, ovvero nelle *Aree di battuta*, la caccia al cinghiale con il metodo della braccata è consentita solo alle *Squadre* ad essi assegnate dagli Ambiti Territoriali di Caccia.

Art. 4 Densità Agricolo Forestale

1. Gli Ambiti Territoriali di Caccia, ai sensi dell'art. 80 del *Testo unico dei Regolamenti regionali*, definiscono la Densità Agricolo-Forestale sostenibile (ovvero la densità massima raggiungibile dalla specie senza che si determinino danni di rilievo all'ambiente e alle altre specie) di ciascun *Distretto di gestione*, tenendo conto dei criteri generali indicati dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, e ne verificano annualmente il rispetto.
2. La Densità Agricolo Forestale rappresenta il parametro tecnico fondamentale sul quale deve basarsi la gestione ambientale, faunistica e venatoria del cinghiale all'interno dei diversi *Distretti di gestione*, ovvero del territorio vocato per la specie.
3. Gli Ambiti Territoriali di Caccia, con la collaborazione delle *Squadre di caccia al cinghiale*, si impegnano, anche al fine di evitare quanto previsto dall'art. 83 comma 5 del *Testo unico dei Regolamenti regionali*, a realizzare una gestione ambientale, faunistica e venatoria della specie rispettosa delle Densità Agricolo Forestali definite per ciascun *Distretto*.

Art. 5 Piano annuale di gestione del Distretto

1. Gli Ambiti Territoriali di Caccia, nel rispetto degli art. 82 e 83 del *Testo unico dei Regolamenti regionali*, provvedono ogni anno ad elaborare, avvalendosi dei propri tecnici, i *Piani di gestione del cinghiale*, nel rispetto delle indicazioni della Provincia e sentite le Organizzazioni professionali agricole di zona ed i Responsabili dei *Distretti di gestione*. Tali *Piani* sono redatti in conformità di quanto previsto dall'art. 83 del *Testo unico dei Regolamenti regionali* ed approvati dagli Ambiti Territoriali di Caccia con propri atti.
1. Per gli interventi di prevenzione dei danni si prevede in particolare la realizzazione di:
 - a) eventuali recinzioni elettriche a difesa delle colture;
 - b) eventuali azioni di foraggiamento;
 - c) eventuali colture dissuasive, per le quali, salvo parere motivato del tecnico dell'A.T.C., non è consentito trasformare colture danneggiate in colture dissuasive.
1. Al fine di assicurare un'efficace realizzazione degli interventi di prevenzione, gli Ambiti Territoriali di Caccia possono adottare, anche su richiesta della Provincia, specifici piani di prevenzione da realizzare con la collaborazione delle *Squadre* territorialmente interessate.
2. Il *Piano di prelievo* deve essere articolato per *Distretti di gestione*.
3. Gli Ambiti Territoriali di Caccia sono tenuti, ai sensi dell'art. 82 comma 1 lettera b del *Testo unico dei Regolamenti regionali*, a realizzare, ogni anno, prima dell'inizio della stagione venatoria, specifiche operazione di censimento o di stima delle popolazioni presenti in ciascun *Distretto*. Tali conteggi devono essere attuati dai tecnici degli Ambiti Territoriali di Caccia medesimi, eventualmente coadiuvati dai cacciatori assegnati al *Distretto*. Il metodo impiegato è quello del conteggio delle orme fresche rinvenibili lungo una serie di transetti prestabiliti, rappresentativi del territorio di ciascun *Distretto*. Le orme, suddivise in tre classi (piccoli, subadulti ed adulti) sono utilizzate per ricavare degli indici relativi di abbondanza (numero medio di orme rinvenute per chilometro percorso).
4. Ai sensi dell'art. 83 comma 2 e 3 del *Testo unico dei Regolamenti regionali*, gli Ambiti Territoriali di Caccia possono altresì stabilire nei *Piani annuale di gestione* gli oneri a carico delle squadre di caccia e/o dei cacciatori assegnate/i al *Distretto* per il risarcimento di eventuali danni causati dalla mancata realizzazione del *Piano*, nonché stabilire un contributo per la sua realizzazione.

5. Gli Ambiti Territoriali di Caccia possono trasformare gli oneri e/o il contributo, di cui al precedente comma, in prestazioni d'opera da realizzare da parte delle *Squadre* per la realizzazione di opere di prevenzione dei danni.
6. Gli Ambiti Territoriali di Caccia, ai sensi dell'art. 83 comma 1 del *Testo unico dei Regolamenti regionali* inviano ogni anno alla Provincia i *Piani annuali di gestione* e dei risultati dei censimenti entro la data del 15 Maggio e la cartografia, in scala 1:25.000, dei *Distretti* e delle *Aree di battuta* entro la data di apertura della caccia al cinghiale.
7. Gli Ambiti Territoriali di Caccia, ai sensi dell'art. 82 comma 1 lettera h del *Testo unico dei Regolamenti regionali*, anche al fine di alimentare la banca dati provinciale, inviano altresì alla Provincia, anche in forma digitalizzata, entro il 28 Febbraio di ogni anno, il rendiconto circa la gestione di ciascun *Distretto di gestione*, articolata per *Aree di battuta*, contenente in particolare:
 - a) le più significative opere di prevenzione messe in opera
 - b) i danni risarciti
 - c) i capi abbattuti durante la stagione venatoria da ciascuna *Squadra* e da ciascun *Distretto*
 - d) le giornate di caccia realizzate da ciascuna *Squadra*
 - e) il numero di cacciatori partecipanti alle battute di ciascuna *Squadra*.

Art. 6 *Compiti del Responsabile del Distretto di gestione*

1. Gli Ambiti Territoriali di Caccia, di concerto con i Responsabili delle *Squadre di caccia al cinghiale* assegnate a ciascun *Distretto di gestione*, provvedono a nominare per ciascun *Distretto* un Responsabile ed eventualmente uno o più Vice Responsabili.
2. Il Responsabile e i Vice Responsabili del *Distretto* sono tenuti a collaborare con l'Ambito Territoriale di Caccia per la buona riuscita:
 - a) della prevenzione dei danni
 - b) del piano di prelievo
 - c) dei censimenti.
1. L'Ambito Territoriale di Caccia può, in ogni momento, sostituire il Responsabile di *Distretto* che non intenda collaborare alla realizzazione di quanto previsto al comma precedente.

Art. 7 *Gestione delle Aree di battuta*

1. Le *Aree di battuta* sono istituite dagli Ambiti Territoriali di Caccia ai sensi dell'art.81 comma 4 del *Testo unico dei Regolamenti regionali*, e rappresentano le sottozone nelle quali si articola il *Distretto*.
2. Ciascuna *Squadra di caccia al cinghiale* è tenuta a collaborare con l'Ambito Territoriale di Caccia per la realizzazione del *Piano annuale di gestione del Distretto* relativamente al territorio di propria competenza, in particolare per:
 - a) gli interventi di prevenzione dei danni agricoli;
 - b) il piano di prelievo
 - c) gli eventuali interventi di contenimento numerico
 - d) per gli eventuali censimenti
3. L'Ambito Territoriale di Caccia può adottare provvedimenti nei confronti della *Squadra* che non collabora alla realizzazione di quanto previsto al comma precedente.

TITOLO III ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' VENATORIA NEL TERRITORIO VOCATO

Art. 8 *Cacciatori abilitati alla caccia al cinghiale e Registro provinciale*

1. Presso l'Amministrazione Provinciale è istituito il *Registro provinciale* dei cacciatori abilitati, ai sensi dell'art. 87 comma 1 lettera b del *Testo unico dei Regolamenti regionali*, alla caccia al cinghiale con il metodo della braccata previsto dall'art. 91 comma 3 del *Testo unico dei Regolamenti regionali*.

2. I cacciatori di cinghiale, di cui all'art. 87 comma 1 lettera b del *Testo unico dei Regolamenti regionali*, con l'eccezione degli ospiti di cui all'art. 91 comma 8 dello stesso *Testo unico*, per poter esercitare la caccia al cinghiale con il metodo della braccata nell'area vocata della provincia di Pisa devono essere iscritti al *Registro provinciale* di cui al precedente comma.
3. Presso la Provincia è altresì costituito il *Registro provinciale delle Squadre di caccia al cinghiale*.

Art. 9 Assegnazione dei cacciatori ai Distretti ed alle Aree di battuta

1. Gli Ambiti Territoriali di Caccia assegnano i cacciatori ai Distretti di gestione ai sensi dell'art. 82 comma 1 lettera d del *Testo unico dei Regolamenti regionali*.
2. Gli Ambiti Territoriali di Caccia stabiliscono il numero adeguato di cacciatori abilitati alla caccia in battuta al cinghiale assegnabile a ciascun *Distretto di gestione*.
3. Qualora si renda necessario, l'Ambito Territoriale di Caccia provvede, così come previsto dall'art. 82 comma 1 lettera d del *Testo unico dei Regolamenti regionali*, alla formulazione di specifiche graduatorie di accesso al *Distretto*.

Art. 10 Squadre di caccia al cinghiale

1. La caccia al cinghiale con il metodo della braccata all'interno del territorio vocato alla specie della provincia di Pisa può essere esercitata solo da cacciatori abilitati alla caccia al cinghiale riuniti in *Squadre* di caccia composte, ai sensi dell'art. 91 comma 4 del *Testo unico dei Regolamenti regionali*, da almeno 40 iscritti al *Registro provinciale*. Ogni cacciatore può essere iscritto ad una sola *Squadra* in Toscana.
2. Le battute di caccia, sempre ai sensi dell'art. 91 comma 5 del *Testo unico dei Regolamenti regionali*, possono essere effettuate con la presenza di almeno 18 iscritti alla *Squadra*.
3. La Provincia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 91 comma 5 del *Testo unico dei Regolamenti regionali*, al fine di migliorare la gestione dei *Distretti*, può, ai sensi dell'art. 91 comma 6 del *Testo unico dei Regolamenti regionali*, aumentare, sentiti gli Ambiti Territoriali di Caccia, il numero minimo di cacciatori iscritti al Registro provinciale necessario per costituire una *Squadra* e il numero minimo di cacciatori iscritti alla *Squadra* necessario per effettuare una battuta di caccia.
1. Gli Ambiti Territoriali di Caccia provvedono, ogni anno, all'analisi delle schede di presenza dei partecipanti alle battute, di cui al successivo comma 12, per verificare l'effettiva partecipazione alle battute di caccia da parte degli iscritti alle singole *Squadre*, anche al fine di un'equa ripartizione del territorio del *Distretto* tra le diverse *Squadre*.
2. La *Squadra* che risulti effettuare la battuta di caccia con un numero di cacciatori inferiore a quello minimo stabilito dalla Provincia può essere sospesa fino a un'intera stagione venatoria dall'assegnazione al *Distretto di gestione* da parte dell'Ambito Territoriale di Caccia, il quale, nel caso lo ritenga opportuno, può applicare la sospensione anche nel corso della stessa stagione venatoria nella quale è stata accertata l'infrazione, così come nella successiva. In caso di recidiva, l'Ambito Territoriale di Caccia procede alla revoca dell'assegnazione al *Distretto di gestione* ed alla segnalazione alla Provincia per la cancellazione dal *Registro provinciale*.
3. Alle battute possono partecipare in qualità di ospiti i cacciatori di cui all'art. 91 comma 8 del *Testo unico dei Regolamenti regionali*, per i quali gli Ambiti Territoriali di Caccia possono, ai sensi dell'art. 82, comma 1 lettera f, del medesimo *Testo unico dei Regolamenti regionali*, richiedere un eventuale contributo la cui entità è stabilita dagli Ambiti Territoriali di Caccia medesimi.
4. Ogni anno, entro il 31 Maggio, il Responsabile della *Squadra* provvede, ai sensi dell'art. 91 comma 9 del *Testo unico dei Regolamenti regionali*, a comunicare all'Ambito Territoriale di Caccia competente l'elenco dei cacciatori iscritti alla *Squadra* e il nominativo del Responsabile delle battute. Gli Ambiti Territoriali di Caccia trasmettono tali elenchi alla Provincia per l'aggiornamento del *Registro provinciale delle Squadre*.
5. Gli Ambiti Territoriali di Caccia provvedono all'assegnazione alla *Squadre* delle *Aree di battuta* nel rispetto di quanto previsto dall'art. 91 comma 10 e 11 del *Testo unico dei Regolamenti regionali*.

6. A partire dalla stagione venatoria 2006-2007, il numero complessivo delle *Squadre* operanti nel territorio provinciale vocato alla specie non potrà più essere aumentato e gli Ambiti Territoriali di Caccia si impegneranno, per quanto loro possibile, per favorire, anche in considerazione dell'età media crescente dei cacciatori, un processo concertato di fusione tra loro delle *Squadre* meno numerose.
7. La caccia al cinghiale con il metodo della braccata deve svolgersi nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 91 comma 12 e 13 del *Testo unico dei Regolamenti regionali*.
8. Il Responsabile delle battute è tenuto, ai sensi dell'art. 91 comma 14 a compilare, prima dell'inizio della battuta la scheda delle presenze ed al termine della battuta la scheda tecnica di abbattimento, comprensiva dei dati biologici e dell'età (determinata sulla base della composizione e dell'usura dei denti) dei capi abbattuti.
9. Il Responsabile delle battute provvede a riconsegnare all'Ambito Territoriale di Caccia le schede delle presenze e le schede di abbattimento nei termini stabiliti da quest'ultimo. L'Ambito Territoriale di Caccia è tenuto al controllo del materiale riconsegnato.
10. Il Responsabile delle battute è altresì tenuto, ai sensi dell'art. 89 comma 2 del *Testo unico dei Regolamenti regionali*, all'eventuale presentazione dei cinghiali abbattuti, o di specifiche parti anatomiche di essi, presso i punti di raccolta e/o di controllo, di cui all'art. 82 comma 1 lettera g del medesimo *Testo unico dei Regolamenti regionali*, predisposti dall'Ambito Territoriale di Caccia competente, anche nel rispetto delle eventuali forme, modi e tempi stabiliti dalla Provincia, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del sopra citato *Testo unico*.
11. Per l'espletamento dei compiti assegnatigli dal presente Regolamento, il Responsabile delle battute può avvalersi di uno o più Vice Responsabili, o anche di cacciatori di sua fiducia.
12. Le *Squadre* sono tenute a collaborare con gli Ambiti Territoriali di Caccia per la realizzazione del *Piano di gestione del Distretto*, in particolare degli interventi di prevenzione dei danni e per gli eventuali censimenti e/o delle stime delle popolazioni di cinghiale presenti nelle loro aree di competenza, ovvero nel *Distretto* di appartenenza.
13. In relazione all'eventuale richiesta da parte dell'Ambito Territoriale di Caccia degli oneri e/o del contributo di cui al precedente art. 5, comma 6 e 7, o anche per finanziare l'attività di prevenzione dei danni assegnata dall'Ambito Territoriale di Caccia al *Distretto*, la *Squadra*, previa autorizzazione dell'Ambito Territoriale di Caccia, può richiedere ai propri iscritti un contributo di proporzionale valore, in prestazioni d'opera o in denaro.
14. L'Ambito Territoriale di Caccia stabilisce il periodo, le giornate e gli orari della caccia al cinghiale con il metodo della braccata secondo quanto previsto dall'art. 91 comma 2 del *Testo unico dei Regolamenti regionali* e dal *Calendario venatorio provinciale*, anche in modo articolato per ciascun *Distretto*, in relazione anche all'esigenza di salvaguardia delle colture agricole.
15. Durante le battute di caccia al cinghiale è vietato abbattere selvaggina diversa da questa specie.

Art. 11 Aziende Faunistico Venatorie

1. La gestione faunistica e venatoria del cinghiale è consentita solo nelle Aziende Faunistico Venatorie comprese, anche solo parzialmente, all'interno del territorio vocato. Tale gestione deve essere attuata dal Titolare nel rispetto della Densità Agricolo Forestale stabilita dalla Provincia, nonché delle indicazioni impartite dalla Provincia stessa. La Densità Agricolo Forestale assegnata all'Azienda Faunistico Venatoria, è uguale a quella stabilita per il *Distretto di gestione* nel quale l'Azienda medesima è compresa.
2. Le Aziende Faunistico Venatorie, di cui al comma precedente, sono tenute a realizzare la gestione del cinghiale nel rispetto del *Piano annuale di gestione*, di cui all'art. 42 della Deliberazione del C.R. n. 292/94 e successive modificazioni, elaborato dal Titolare ed approvato dalla Provincia, ai sensi dell'art. 12 comma 4 del *Regolamento Provinciale per la gestione ambientale, faunistica e venatoria delle A.F.V.* entro il 30 Giugno di ogni anno, articolato in:
 - a) interventi di prevenzione dei danni, comprensivo:
 - 1) delle eventuali recinzioni elettriche che l'Azienda Faunistico Venatoria si impegna a realizzare al fine di prevenire i danni alle colture agricole confinanti con l'Azienda Faunistico Venatoria medesima

- 2) delle eventuali azioni di foraggiamento che l'Azienda Faunistico Venatoria intende attuare, con relativi periodi di funzionamento e l'ubicazione, riportata su cartografia in scala 1/25000, delle strisce lungo le quali si propone di realizzarlo
 - 3) delle eventuali colture dissuasive che l'Azienda Faunistico Venatoria intende realizzare.
- b) un *piano di prelievo*, finalizzato al raggiungimento ed al mantenimento della Densità Agricola Forestale assegnata, da realizzare nel periodo di caccia stabilito dal Calendario venatorio provinciale, che il Titolare, ai sensi dell'art. 84 comma 4 del *Testo unico dei Regolamenti regionali*, può attuare, a propria discrezione, sia con il metodo della braccata, sia in forma singola (con il cane o da appostamento), nonché, mediante specifica autorizzazione della Provincia, con i criteri della caccia di selezione;
 - c) una *scheda tecnica*, predisposta dalla Provincia, riportante i risultati dei censimenti condotti dal Titolare, così come previsto dall'art. 84 comma 2 del *Testo unico dei Regolamenti regionali*, nel rispetto delle modalità stabilite dalla Provincia stessa.
1. Al termine della stagione venatoria il Titolare dell'Azienda Faunistico Venatoria è tenuto a riconsegnare alla Provincia le schede di abbattimento riportanti i dati biologici e l'età (determinata sulla base della composizione e dell'usura dei denti) dei capi abbattuti. La Provincia provvede al controllo del materiale riconsegnato.
 2. All'interno di ciascuna Azienda Faunistico Venatoria è vietato attuare qualsivoglia azione di foraggiamento del cinghiale, ad eccezione di quelle autorizzate dalla Provincia per la prevenzione dei danni nel *Piano annuale di gestione*.
 3. Tutto quanto previsto dal presente articolo si svolge sotto la responsabilità del Titolare.

TITOLO IV

CONTROLLO NUMERICO NEL TERRITORIO VOCATO

Art. 12 *Interventi di controllo numerico all'interno dei Distretti*

- 1) Di norma, all'interno dell'area vocata al cinghiale non dovrebbero essere necessari interventi di contenimento numerico in quanto la presenza della specie deve essere regolata tramite i piani di gestione redatti dagli Ambiti Territoriali di Caccia, tuttavia nei casi in cui, su richiesta degli agricoltori, in presenza di gravi danni alle colture agricole, sia comunque necessario realizzare interventi di contenimento numerico all'interno dei *Distretti di gestione*, al di fuori del periodo di caccia stabilito dal *Calendario venatorio provinciale*, la Provincia, ai sensi dell'art. 37 della L.R. n. 3/94, autorizza i Presidenti degli Ambiti Territoriali di Caccia alla realizzazione di detti interventi, nel rispetto delle modalità e dei tempi previsti dal *Protocollo tecnico tra la Provincia e l'Istituto Nazionale per la fauna Selvatica* e dalle *Linee di applicazione* del medesimo.
- 2) I Presidenti degli Ambiti Territoriali di Caccia sono tenuti, nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 85 comma 1 del *Testo unico dei Regolamenti regionali*, a provvedere alla realizzazione degli interventi di cui al comma precedente entro e non oltre venti giorni dal ricevimento della segnalazione, nel rispetto delle norme contenute negli atti autorizzativi rilasciati dalla Provincia, avvalendosi degli Agenti di cui all'art. 51 della L.R. n. 3/94, inseriti nel sistema della teleprenotazione della Polizia Provinciale, dei cacciatori in possesso dell'abilitazione di cui all'art. 37 della stessa L.R. n. 3/94 iscritti al Registro provinciale (e tra questi, in via prioritaria, di quelli in possesso dell'opzione di cui all'art. 28 comma 3 lettera d) della L.R. n. 3/94 che collaborino alla gestione del territorio e degli istituti faunistici pubblici), nonché dei proprietari e/o conduttori dei fondi interessati dagli interventi, purché muniti di licenza di caccia, organizzati dai Presidenti stessi anche in specifici *Gruppi di intervento*.
- 3) Al fine di dare modo ai Presidenti degli Ambiti Territoriali di Caccia di predisporre gli opportuni interventi di contenimento numerico del cinghiale all'interno dell'area vocata a tale specie, gli agricoltori che intendono richiedere tali interventi sono tenuti ad inviare la richiesta all'Ambito Territoriale di Caccia competente per territorio esclusivamente a mezzo

- fax. La scadenza di 20 giorni, di cui all'art. 85 comma 1 del *Testo unico dei Regolamenti regionali*, scatta a partire dalla data di ricevimento del suddetto fax.
- 4) Al fine di consentire alla Polizia Provinciale il controllo e il coordinamento degli interventi, l'Agente di cui all'art. 1 della L.R. n. 3/94 responsabile dell'intervento è tenuto a:
 - a) segnalare l'intervento alla Polizia Provinciale, mediante lo specifico sistema di teleprenotazione, con un anticipo minimo di 48 ore
 - b) firmare e compilare diligentemente, prima dell'inizio dell'intervento, le parti della scheda tecnica di intervento predisposta dalla Provincia relative alla data, all'istituto, alla località, ai partecipanti ed alla modalità di intervento e tenere la stessa scheda a disposizione, per eventuali controlli della Polizia Provinciale, per l'intera durata dell'intervento
 - c) all'atto della compilazione della scheda tecnica di intervento deve altresì verificare che i partecipanti corrispondano realmente ai soggetti inseriti nell'atto di autorizzazione rilasciato dalla Provincia
 - d) consegnare la medesima scheda tecnica di intervento entro cinque giorni all'Ambito Territoriale di Caccia, che è tenuto, a sua volta, a farla pervenire alla Provincia entro i successivi sette giorni
 - e) applicare all'orecchio sinistro di ciascun cinghiale abbattuto, prima della sua rimozione dal punto di morte, la fascetta numerata fornita dalla Provincia
 - f) consentire, secondo le circostanze, l'impiego di armi a canna rigata di calibro non inferiore a mm 5,6 con bossolo a vuoto d'altezza non inferiore a 40 mm e/o di armi a canna liscia di calibro non superiore al 12.
 - 5) Sempre al fine di consentire alla Polizia Provinciale il controllo e il coordinamento degli interventi, il Presidente dell'Ambito Territoriale di Caccia è tenuto ad inviare alla Polizia Provinciale, a mezzo fax e sempre con un anticipo minimo di 48 ore, la scheda di avviso di intervento.
 - 6) Gli interventi da appostamento possono essere realizzati non prima di 1 ora avanti il sorgere del sole e non oltre 1 ora dopo il tramonto del medesimo ed in qualsiasi giorno della settimana, martedì e venerdì compresi, ed anche con terreno innevato.
 - 7) Per tali interventi, nel rispetto di quanto previsto dalle *Linee di applicazione del Protocollo tecnico tra la Provincia e l'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica*, gli Ambiti Territoriali di Caccia, nei periodi compresi tra il 1° Febbraio e il 28 Febbraio e tra l'apertura generale della caccia e l'apertura della caccia al cinghiale, possono impiegare la tecnica della braccata con un numero di cani non superiore a 5 per ciascuna battuta, mentre nel periodo compreso tra il 1° Marzo e il giorno antecedente l'apertura generale della caccia, possono utilizzare solo la tecnica del tiro da appostamento (anche mediante foraggiamento con mais in grani al fine di attirare i cinghiali nei siti di abbattimento più idonei), della girata e della cattura.
 - 8) Nel periodo compreso tra il 1° Febbraio e il 28 Febbraio e tra e tra l'apertura generale della caccia e l'apertura della caccia al cinghiale, la Provincia può autorizzare gli Ambiti Territoriali di Caccia, nei casi in cui questi ultimi ne ravvisano l'esigenza, alla realizzazione di operazioni di scaccio con cani da seguita, disciplinate dagli stessi Ambiti Territoriali di Caccia.
 - 9) I cinghiali abbattuti negli interventi devono essere gestiti nel rispetto delle modalità stabilite dalla Provincia.
 - 10) fatte salve le sanzioni di legge, i provvedimenti disciplinari per eventuali infrazioni agli atti di autorizzazione rilasciati dalla Provincia commesse dai partecipanti, sono adottati:
 - a) per gli agenti di cui all'art. 51 L.R. n. 3/94, dalla Polizia Provinciale
 - b) per i cacciatori abilitati ai sensi dell'art. 37 L.R. n. 3/94, per i proprietari e/o conduttori dei fondi e per i conduttori dei cani senza fucile, dal C.P. Sviluppo e Tutela del Patrimonio Ittico e Faunistico.
 - 11) In caso di rifiuto da parte dei soggetti incaricati dagli Ambiti Territoriali di Caccia a realizzare tali interventi o in caso di ingiustificato ritardo nella loro realizzazione, così come in caso di una loro negligente attuazione, la Provincia, anche su segnalazione dell'Ambito Territoriale di Caccia competente, procede alla realizzazione degli interventi di contenimento, sempre nel rispetto delle modalità e dei tempi previsti dal *Protocollo tecnico*

tra la Provincia e l'Istituto Nazionale per la fauna Selvatica e delle Linee di applicazione del medesimo, avvalendosi del Gruppo di pronto intervento, di cui al successivo art. 24, adottando nei confronti dei soggetti inadempienti i provvedimenti disciplinari di cui al successivo art. 25.

- 12) Anche nel caso di cui al comma precedente, la gestione dei capi abbattuti deve essere attuata nel rispetto delle modalità previste dalla Provincia.

Art. 13 Interventi di contenimento numerico nelle Aziende Faunistico Venatorie

- 1) Il Titolare di un'Azienda Faunistico Venatoria compresa, anche solo parzialmente, nell'area vocata al cinghiale, al fine di prevenire i danni alle colture agricole presenti all'interno dell'Azienda medesima, può richiedere alla Provincia l'autorizzazione alla realizzazione di interventi di contenimento numerico della specie fuori del periodo di caccia previsto dal Calendario venatorio provinciale, ai sensi dell'art. 37 della L.R. n. 3/94, indicando la guardia aziendale responsabile degli interventi, inserita nel sistema della teleprenotazione della Polizia Provinciale, i cacciatori abilitati di cui all'art. 37 della L.R. n. 3/94 iscritti al Registro provinciale e i proprietari e/o conduttori dei fondi presenti nell'Azienda Faunistico Venatoria, purché in possesso della licenza di caccia, di cui egli intende avvalersi. La Provincia può rilasciare l'autorizzazione al Titolare a realizzare gli interventi di contenimento numerico nel rispetto di quanto previsto dal Protocollo tecnico tra la Provincia e l'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica e delle Linee di applicazione del medesimo, nonché di uno specifico piano di prelievo.
- 2) Per l'esecuzione di tali interventi il Titolare deve attenersi alle norme contenute negli atti autorizzativi rilasciati dalla Provincia ed avvalersi esclusivamente del personale di vigilanza dell'Azienda Faunistico Venatoria inserito nel sistema di teleprenotazione della Polizia provinciale, dei cacciatori in possesso dell'abilitazione di cui all'art.37 iscritti al Registro Provinciale e dei proprietari e/o conduttori dei fondi presenti nell'Azienda Faunistico Venatoria, purché in possesso della licenza di caccia, riportati nell'autorizzazione rilasciata dalla Provincia.
- 3) Al fine di consentire alla Polizia Provinciale il controllo e il coordinamento degli interventi, la guardia aziendale responsabile dell'intervento è ugualmente tenuta ad attenersi a quanto previsto dalle lettere a), b), c), d), e) e f) del comma 4 del precedente art. 12, così come il Titolare dell'Azienda Faunistico Venatoria è ugualmente tenuto ad inviare alla Polizia Provinciale, a mezzo fax e sempre con un anticipo minimo di 48 ore, la scheda di avviso di intervento.
- 4) Gli interventi da appostamento possono essere realizzati non prima di 1 ora avanti il sorgere del sole e non oltre 1 ora dopo il tramonto del medesimo ed in qualsiasi giorno della settimana, martedì e venerdì compresi, ed anche con terreno innevato.
- 5) Per tali interventi, nel rispetto di quanto previsto dalle Linee di applicazione del Protocollo tecnico tra la Provincia e l'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, il Titolare, nei periodi compresi tra l'apertura generale della caccia ed il 28 Febbraio, può impiegare la tecnica della braccata con un numero di cani non superiore a 5 per ciascuna battuta, mentre nel periodo compreso tra il 1° Marzo ed il giorno antecedente l'apertura generale della caccia, può utilizzare solo la tecnica del tiro da appostamento (anche mediante foraggiamento con mais in grani al fine di attirare i cinghiali nei siti di abbattimento più idonei), della girata e della cattura.
- 6) Nel periodo compreso tra il 1° Febbraio e il 28 Febbraio e tra e tra l'apertura generale della caccia e l'apertura della caccia al cinghiale, la Provincia può autorizzare il Titolare, nei casi in cui quest'ultimo ne faccia richiesta, alla realizzazione di operazioni di scaccio con cani da seguita.
- 7) I cinghiali abbattuti in tali interventi, ai sensi dell'art. 85 comma 3 del *Testo unico dei Regolamenti regionali*, restano a disposizione del Titolare dell'Azienda Faunistico Venatoria, come parziale rimborso dei danni subiti e dei costi sostenuti.
- 8) Nei casi in cui, su richiesta degli agricoltori confinanti con un'Azienda Faunistico Venatoria o dell'Ambito Territoriale di Caccia, accertata la presenza di gravi danni alle colture agricole, sia necessario realizzare interventi di contenimento numerico della specie

all'interno dell'Azienda medesima, la Provincia richiede al Titolare, secondo quanto previsto dall'art. 85 comma 4 del *Testo unico dei Regolamenti regionali*, la realizzazione degli interventi di contenimento numerico della specie, ai sensi dell' art. 37 della L.R. n.3/94, nel rispetto delle modalità e dei tempi previsti dal *Protocollo tecnico tra la Provincia e l'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica* e dalle *Linee di applicazione* del medesimo, nonché di quanto previsto dai precedenti comma 2, 3 e 4.

- 9) Il 50% dei cinghiali abbattuti negli interventi di cui al precedente comma 9 resta a disposizione del Titolare dell'Azienda Faunistico Venatoria, come parziale rimborso dei danni e dei costi sostenuti, il restante 50% resta a disposizione dell'Ambito Territoriale di Caccia per il risarcimento degli agricoltori danneggiati fuori della Azienda Faunistico Venatoria.
- 10) Tutti gli interventi ed i relativi adempimenti sopra descritti si svolgono sotto la responsabilità del Titolare.
- 11) In caso di rifiuto da parte del Titolare dell'Azienda Faunistico Venatoria a realizzare tali interventi o in caso di ingiustificato ritardo nella loro realizzazione, così come in caso di una loro negligente attuazione, la Provincia, ai sensi dell'art. 85 comma 4 del *Testo unico dei Regolamenti regionali*, trascorsi quindici giorni, realizza direttamente tali interventi addebitandone il costo all'Azienda, e adotta nei confronti dell'Azienda i provvedimenti disciplinari previsti dall'art. 22 della L.R. n. 3/94, compresa la revoca dell'autorizzazione, in caso di reiterato rifiuto da parte del Titolare a realizzare gli interventi di contenimento prescritti dalla Provincia.

Art. 14 *Interventi di contenimento numerico nelle Aziende Agri Turistico Venatorie e nelle Aree Addestramento Cani*

1. Per gli interventi di contenimento numerico all'interno di Aziende Agri Turistico Venatorie e di Aree Addestramento Cani valgono le norme riportate nel precedente art.13.

Art. 15 *Interventi di contenimento numerico negli altri divieti di cui alla L.R. 3/94*

1. Per gli interventi di contenimento numerico all'interno dei divieti di caccia previsti dalla L.R.n.3/94 valgono le stesse norme riportate nel precedente art.12.
2. Negli interventi di cui al comma precedente, la gestione dei capi abbattuti deve essere attuata nel rispetto delle modalità stabilite dalla Provincia.
3. La Provincia, per gli interventi di contenimento in questi divieti, può avvalersi, così come previsto dal *Protocollo tecnico tra la Provincia e l'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica*, anche del tiro da appostamento, della girata e della cattura.
4. Nel periodo compreso tra il 1° Febbraio e il 28 Febbraio e tra e tra l'apertura generale della caccia e l'apertura della caccia al cinghiale, la Provincia può autorizzare gli Ambiti Territoriali di Caccia, alla realizzazione di operazioni di scaccio con cani da seguita, disciplinate dagli stessi Ambiti Territoriali di Caccia, all'interno delle sole Zone di Rispetto Venatorio presenti nell'area vocata.
5. Nelle Oasi comprese nell'area vocata al cinghiale la Provincia può autorizzare operazioni di scaccio con cani da seguita, nel periodo compreso tra il 1° Febbraio e il 28 Febbraio e tra e tra l'apertura generale della caccia e l'apertura della caccia al cinghiale, avvalendosi, in collaborazione con gli Ambiti Territoriali di Caccia, dei *Gruppi* di cui al precedente art.12.
6. Nei fondi chiusi la Provincia può autorizzare operazioni di scaccio con cani da seguita in ogni periodo dell'anno.

TITOLO V CONTROLLO NUMERICO NEL TERRITORIO VOCATO ALLA PICCOLA SELVAGGINA

Art. 16 *Piano di controllo del cinghiale nel territorio vocato alla piccola selvaggina*

1. Nel territorio vocato alla piccola selvaggina stanziale, la presenza del cinghiale è ritenuta incompatibile con la salvaguardia delle colture agricole e delle altre specie selvatiche, pertanto non vi è consentito nessun tipo di gestione faunistica venatoria della specie ma esclusivamente l'attività di controllo numerico della medesima.
2. L'attività di controllo numerico del cinghiale all'interno del territorio vocato per la piccola selvaggina stanziale, ogni qualvolta ne ricorra l'esigenza, può essere realizzata in ogni periodo dell'anno, sia nel periodo di caccia previsto annualmente dal Calendario venatorio provinciale sia in periodo di divieto di caccia, nel rispetto di quanto previsto dal *Protocollo tecnico tra la Provincia e l'Istituto Nazionale per la fauna Selvatica* e delle *Linee di applicazione* del medesimo.
3. Il territorio vocato alla piccola selvaggina stanziale non può essere dato in gestione alle *Squadre di caccia al cinghiale* ed al suo interno non è consentita la realizzazione di qualsivoglia azione di foraggiamento e/o di colture a favore della specie.
4. Il *Piano annuale di intervento*, così come previsto dall'art. 92 comma 3 *Testo unico dei Regolamenti regionali*, è elaborato dalla Provincia di concerto con gli Ambiti Territoriali di Caccia, sentite le Organizzazioni agricole e le Associazioni venatorie, entro il 30 Giugno di ciascun anno.
5. Il *Piano* di cui al comma precedente deve contenere le misure, dirette e indirette, che gli Ambiti Territoriali di Caccia devono realizzare nel successivo anno in materia di prevenzione dei danni all'interno del territorio vocato alla piccola selvaggina.
1. La Provincia, ai sensi dell'art. 92 comma 3 del *Testo unico dei Regolamenti regionali*, provvede ad inviare ogni anno il Piano di intervento di cui ai comma precedenti alla competente struttura della Giunta Regionale.

Art. 17 Interventi di contenimento numerico in periodo di caccia aperta

1. Nel periodo di caccia alla specie stabilito dal *Calendario venatorio provinciale*, la Provincia, ai sensi dell'art. 92 comma 1 del *Testo unico dei Regolamenti regionali*, affida la realizzazione degli interventi di contenimento numerico del cinghiale all'interno dell'area vocata alla piccola selvaggina agli Ambiti Territoriali di Caccia.
2. Gli Ambiti Territoriali di Caccia provvedono alla realizzazione degli interventi di contenimento numerico del cinghiale nel rispetto delle norme contenute nel *Calendario venatorio provinciale* e delle indicazioni contenute nel *Piano* di cui al precedente art. 16 comma 4 e 5.
3. Per la realizzazione degli interventi di contenimento, gli Ambiti Territoriali di Caccia possono avvalersi della tecnica della braccata e/o della forma singola, con il cane e/o da appostamento.
4. Per gli interventi di contenimento numerico del cinghiale in aree boschive e/o cespugliose, definite cartograficamente, gli Ambiti Territoriali di Caccia possono impiegare, a propria discrezione, il metodo della braccata, avvalendosi, mediante specifici incarichi e disciplinandone l'attività, di *Gruppi* di cacciatori, privilegiando coloro che abbiano collaborato all'attuazione delle misure indirette di prevenzione previste dall'Ambito Territoriale di Caccia medesimo nell'area vocata alla piccola selvaggina.
5. Per gli interventi di contenimento numerico del cinghiale in aree aperte, ugualmente definite cartograficamente, gli Ambiti Territoriali di caccia possono impiegare la forma singola, con il cane e/o da appostamento, avvalendosi anche di singoli cacciatori. Gli Ambiti Territoriali di Caccia, in caso di inefficacia dell'azione di controllo, possono avvalersi di specifici *Gruppi* di cacciatori nominativamente incaricati.
6. In caso di rifiuto da parte di un *Gruppo* a realizzare tali interventi o in caso di realizzazione negligente dei medesimi, la Provincia, su segnalazione degli Ambiti Territoriali di Caccia, procede alla realizzazione degli interventi di contenimento, sempre nel rispetto delle modalità e dei tempi previsti dal *Protocollo tecnico tra la Provincia e l'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica* e delle *Linee di applicazione* del medesimo, avvalendosi del *Gruppo di pronto intervento*, di cui al successivo art. 24, adottando nei confronti del *Gruppo* inadempiente i provvedimenti disciplinari di cui al successivo art. 25.

Art. 18 Interventi di contenimento numerico in periodo di caccia chiusa

1. Nei casi in cui, anche su richiesta degli agricoltori o degli Ambiti Territoriali di Caccia, in presenza di danni alle colture agricole, sia necessario realizzare interventi di contenimento numerico del cinghiale al di fuori del periodo di caccia stabilito dal *Calendario venatorio provinciale*, la Provincia, ai sensi dell'art. 37 della L.R. n. 3/94, autorizza i Presidenti degli Ambiti Territoriali di Caccia alla realizzazione di tali interventi, nel rispetto delle modalità e dei tempi previsti dal *Protocollo tecnico tra la Provincia e l'Istituto Nazionale per la fauna Selvatica* e dalle *Linee di applicazione* del medesimo.
2. I Presidenti degli Ambiti Territoriali di Caccia sono tenuti, nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 92 comma 7 del *Testo unico dei Regolamenti regionali*, a provvedere alla realizzazione degli interventi di cui al comma precedente entro e non oltre cinque giorni dal ricevimento della segnalazione, nel rispetto delle norme contenute negli atti autorizzativi rilasciati dalla Provincia, avvalendosi dei soggetti di cui all'art. 51 inseriti nel sistema di teleprenotazione della Polizia Provinciale, dei cacciatori abilitati ai sensi dell'art.37 della L.R. n. 3/94 iscritti al Registro provinciale (e tra questi in via prioritaria di quelli in possesso dell'opzione di cui all'art. 28 comma 3 lettera d) della L.R. n. 3/94 che collaborino alla gestione del territorio e degli istituti faunistici pubblici), nonché dei proprietari e/o conduttori dei fondi interessati dagli interventi, purché in possesso della licenza di caccia, organizzati dai Presidenti stessi anche in specifici *Gruppi di intervento*.
3. Al fine di dare modo ai Presidenti degli Ambiti Territoriali di Caccia di predisporre gli opportuni interventi di contenimento numerico del cinghiale all'interno dell'area non vocata a tale specie, gli agricoltori che intendono richiedere tali interventi sono tenuti ad inviare la richiesta all'Ambito Territoriale di Caccia competente per territorio esclusivamente a mezzo fax. La scadenza di 5 giorni, di cui all'art. 92 comma 7 del *Testo unico dei Regolamenti regionali*, scatta a partire dalla data di ricevimento del suddetto fax.
4. Per tutto quanto altro attiene questi interventi valgono le norme contenute nel precedente art. 12.

Art. 19 Interventi di contenimento numerico in Zone di Ripopolamento e Cattura

1. Nei casi in cui, anche su richiesta degli agricoltori, accertata la presenza di gravi danni alle colture agricole, sia necessario realizzare interventi di contenimento numerico della specie all'interno delle Zone di Ripopolamento e Cattura, la Provincia, ai sensi dell' art.85 comma 2 lettere b del *Testo unico dei Regolamenti regionali*, autorizza i Presidenti delle Zone di Ripopolamento e Cattura alla realizzazione di tali interventi, nel rispetto delle modalità e dei tempi previsti dal *Protocollo tecnico tra la Provincia e l'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica* e delle *Linee di applicazione* del medesimo.
1. I Presidenti delle Zone di ripopolamento e Cattura sono tenuti, nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 92 comma 7 del *Testo unico dei Regolamenti regionali*, a provvedere alla realizzazione degli interventi di cui al comma precedente entro e non oltre cinque giorni dal ricevimento della segnalazione, nel rispetto delle norme contenute negli atti autorizzativi rilasciati dalla Provincia, avvalendosi dei soggetti di cui all'art.51 inseriti nel sistema di teleprenotazione della Polizia Provinciale, dei cacciatori abilitati ai sensi dell'art.37 della L.R.n.3/94 iscritti al Registro provinciale (e tra questi in via prioritaria di quelli in possesso dell'opzione di cui all'art. 28 comma 3 lettera d) della L.R. n. 3/94 che collaborino alla gestione del territorio e degli istituti faunistici pubblici), nonché dei proprietari e/o conduttori dei fondi interessati dagli interventi, purché in possesso della licenza di caccia, organizzati dai Presidenti stessi anche in specifici *Gruppi di intervento*.
2. Al fine di dare modo ai Presidenti delle Zone di Ripopolamento e Cattura di predisporre gli opportuni interventi di contenimento numerico del cinghiale, gli agricoltori che intendono richiedere tali interventi sono tenuti ad inviare la richiesta alla Provincia esclusivamente a mezzo fax. La scadenza di 5 giorni, di cui all'art. 92 comma 7 del *Testo unico dei Regolamenti regionali*, scatta a partire dalla data di ricevimento del suddetto fax.
3. Per tutto quanto altro attiene questi interventi valgono le norme contenute nel precedente art. 12, fatto salvo che in questi casi quanto previsto per i Presidenti del A.T.C. spetta, viceversa, ai Presidenti delle Z.R.C.

Art. 20 Interventi di contenimento numerico in Zone di Rispetto Venatorio

1. Per l'esecuzione degli interventi di cui al presente articolo valgono ugualmente tutte le norme contenute nei precedenti art. 16, 17, 18 e 19.

Art. 21 *Interventi di contenimento numerico nelle Aziende Faunistico Venatorie*

1. Nelle Aziende Faunistico Venatorie comprese nel territorio vocato alla piccola selvaggina, la presenza del cinghiale è ritenuta, al pari del territorio circostante, incompatibile con la salvaguardia delle colture agricole e delle altre specie selvatiche. All'interno di questi istituti non è dunque consentito alcun tipo di gestione venatoria della specie, ma esclusivamente l'attività di controllo numerico della medesima. Vi è altresì vietata in ogni epoca dell'anno qualsiasi forma di foraggiamento a favore della specie medesima.
2. Il Titolare di un'Azienda Faunistico Venatoria compresa nell'area vocata alla piccola selvaggina, al fine di prevenire i danni alle colture agricole presenti all'interno dell'Azienda medesima, può richiedere alla Provincia in ogni epoca dell'anno l'autorizzazione alla realizzazione di interventi di contenimento numerico della specie ai sensi dell'art. 37 della L.R. n. 3/94, indicando la guardia aziendale responsabile degli interventi, inserita nel sistema della teleprenotazione della Polizia Provinciale, i cacciatori abilitati di cui all'art.37 della L.R.n.3/94 iscritti al Registro provinciale e i proprietari e/o conduttori dei fondi presenti nell'Azienda Faunistico Venatoria, purché in possesso della licenza di caccia, di cui egli intende avvalersi. La Provincia, constatata la presenza di tali danni, può rilasciare l'autorizzazione al Titolare a realizzare gli interventi di contenimento numerico nel rispetto di quanto previsto dal *Protocollo tecnico tra la Provincia e l'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica* e delle *Linee di applicazione* del medesimo, nonché di uno specifico piano di prelievo.
3. Per l'esecuzione degli interventi di cui al presente articolo valgono ugualmente tutte le norme contenute nel precedente art. 13.

Art. 22 *Interventi di contenimento numerico nelle Aziende Agrituristiche Venatorie e nelle Aree Addestramento Cani*

1. Valgono le stesse norme previste dal precedente art.21.

Art. 23 *Interventi di contenimento numerico negli altri divieti di caccia di cui alla L.R. 3/94*

1. Valgono le stesse norme previste al precedente art.15.

Art. 24 *Gruppi di pronto intervento*

1. Al fine di rispettare quanto previsto dall'art. 85 comma 1 e dall'art.92 comma 7 del *Testo unico dei Regolamenti regionali*, la Provincia si dota di *Gruppi provinciali di pronto intervento* capaci di assicurarle un'autonoma e tempestiva azione in caso di mancato, negligente adempimento da parte dei soggetti preposti agli interventi di contenimento, e comunque in tutti i casi nei quali la Provincia e/o gli Ambiti Territoriali di Caccia ritengano indispensabile utilizzare questo strumento.
2. I *Gruppi provinciali di pronto intervento* sono costituiti dagli Agenti del Corpo di Polizia Provinciale, dalle Guardie venatorie ed ambientali volontarie, dagli Agenti di cui all'art.51 della L.R.3/94 in possesso del nulla osta del proprio Ente o Corpo di appartenenza scelti dalla Polizia Provinciale medesima.
3. La costituzione dei singoli *Gruppi di pronto intervento* è affidata al Responsabile del Corpo di Polizia Provinciale.
4. I *Gruppi di pronto intervento* operano su segnalazione del Responsabile del C.P. "Sviluppo e Tutela del Patrimonio Ittico-Faunistico" nel rispetto delle modalità e dei tempi previsti dal *Protocollo tecnico tra la Provincia e l'Istituto Nazionale per la fauna Selvatica* e delle *Linee di applicazione* del medesimo.

TITOLO VI
INFRAZIONI E PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Art. 25 *Infrazioni e provvedimenti disciplinari*

1. La Provincia, fatte salve le sanzioni previste dalla vigente normativa, provvede a sospendere per la durata massima di un anno dal *Registro provinciale dei cacciatori abilitati* agli interventi di cui all'art.37 della L.R.3/94 il cacciatore che abbia commesso un'infrazione al presente Regolamento durante gli interventi di cui all'art. 37 medesimo. In caso di recidiva o nel caso in cui il cacciatore abilitato si sia comunque reso responsabile di abbattimenti illeciti di Ungulati, la Provincia provvede alla revoca dell'iscrizione del cacciatore al Registro provinciale dei cacciatori abilitati agli interventi di cui all'art.37 della L.R.3/94.
2. Presso la Provincia è istituito il Registro delle infrazioni e dei provvedimenti disciplinari relativi agli interventi di cui all'art.37 della L.R.3/94.
3. Nel caso in cui l'infrazione sia commessa da un'agente di cui all'art.51 il provvedimento di sospensione per una durata massima di un anno è demandato alla Polizia Provinciale. In caso di recidiva la Polizia Provinciale procede alla revoca del decreto.
4. La Provincia, su segnalazione della Polizia Provinciale e/o dell'Ambito Territoriale di Caccia, provvede a sospendere, per la durata massima di un anno, dal Registro provinciale dei cacciatori abilitati alla caccia al cinghiale i cacciatori che:
 - a) abbiano abbattuto fauna selvatica diversa dal cinghiale, durante le battute di caccia della propria *Squadra*
 - b) abbiano immesso cinghiali senza autorizzazione
 - c) abbiano abbattuto un cinghiale in forma singola all'interno del territorio vocato alla specie
 - d) non abbiano rispettato le norme di sicurezza di cui ai successivi articoli 26 e 27.
1. Nel caso in cui l'infrazione di cui alla lettera "c" del comma precedente sia commessa da un cacciatore non abilitato alla caccia al cinghiale, comporta la sospensione per la durata massima di un anno dall'Ambito Territoriale di Caccia nel quale l'infrazione è stata commessa.
2. L'Ambito Territoriale di Caccia può, tenuto conto delle circostanze, richiedere alla Provincia di adottare i provvedimenti di sospensione sia nel corso della stessa stagione venatoria nella quale sono state commesse le infrazioni, sia nella successiva, sia ripartire la sospensione stessa su ambedue le stagioni venatorie.
3. Presso ciascun Ambito Territoriale di Caccia è istituito il Registro dei provvedimenti disciplinari relativi alla caccia al cinghiale.

TITOLO VII

NORME DI SICUREZZA E DI TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA'

Art. 26 Norme di sicurezza e di tutela negli interventi di cui all'art. 37 della L.R. 3/94

1. Gli interventi di contenimento numerico delle popolazioni di cinghiale ai fini della prevenzione dei danni che tale specie arreca alle colture agricole si configurano come interventi di pubblica utilità che impegnano tutti coloro che sono chiamati a realizzarli al rispetto delle norme di sicurezza e di tutela della pubblica incolumità previste dal presente Regolamento e dagli atti autorizzativi rilasciati dalla Provincia.
2. Negli interventi di contenimento numerico del cinghiale con il metodo della braccata devono essere osservate tutte le norme comportamentali e di sicurezza previste per la partecipazione alla caccia al cinghiale (di cui all'Allegato A, facente parte integrante e sostanziale del presente Regolamento), ed in particolare le seguenti norme di sicurezza e di tutela della pubblica incolumità:
 - a) tutti i partecipanti sono obbligati ad indossare un "gilet" di sicurezza vistosamente colorato;
 - b) tutti i partecipanti sono tenuti al più scrupoloso rispetto delle norme di sicurezza contenute nella L.R. n. 3/94, in particolare non sparare in direzione di immobili, fabbricati o stabili adibiti ad abitazioni o a posti di lavoro, di vie di comunicazione, ferrovie o strade carrozzabili, e di recinti destinati al ricovero e all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione e non sparare da distanze inferiori a 100 metri dai sopradetti immobili e 50 metri dalle vie di comunicazione;

c) pur nel rispetto delle norme di cui al precedente punto b), gli agenti di cui all'art. 51 della L.R. 3/94 responsabili, avvalendosi anche dei cacciatori di cui all'art. 37 della L.R. 3/94 e dei proprietari dei fondi indicati nell'atto di autorizzazione, sono tenuti a segnalare ciascuno intervento mediante la preventiva esposizione, presso le principali strade di accesso alle singole aree di battuta, di idonei cartelli, messi a disposizione dalla Provincia, recanti la scritta: *“Provincia di Pisa – Attenzione! – Area soggetta ad intervento di abbattimento di cinghiali ai sensi dell’art. 37 della L.R. 3/94 – Si raccomanda la massima attenzione”*;

d) gli agenti, i cacciatori ed i proprietari dei fondi di cui al punto precedente sono altresì tenuti a dare preventiva informazione circa gli interventi agli abitanti eventualmente compresi all'interno delle singole aree di battuta;

e) sia i partecipanti che gli agenti di cui all'art. 51 L.R. 3/94, responsabili degli interventi, sono tenuti a rispettare e far rispettare le indicazioni e le disposizioni di esercizio ricevute dalla Polizia Provinciale, per fini di incolumità pubblica e di Pubblica Sicurezza, impartite nell'ambito dell'attività di coordinamento e controllo, di cui alle vigenti disposizioni regolamentari e di legge.

3. Anche i partecipanti agli interventi di contenimento numerico del cinghiale da appostamento sono tenuti a rispettare quanto previsto alle lettere “b”, “c”, “d” ed “e” del precedente comma.
4. Tutti i partecipanti agli interventi di contenimento numerico del cinghiale, qualunque sia la tecnica impiegata (appostamento o braccata), nel dare la propria disponibilità ad essere inseriti nelle relative autorizzazioni rilasciate dalla Provincia, sollevano la Provincia stessa da qualsiasi responsabilità in ordine a tutto quanto può accadere in conseguenza del loro comportamento durante la realizzazione degli interventi medesimi.

Art. 27 Norme di sicurezza e di tutela nella caccia al cinghiale con il metodo della braccata

1. Anche gli Ambiti Territoriali di Caccia sono tenuti ad assumere idonee iniziative relativamente alla sicurezza delle battute di caccia al cinghiale ed alla tutela della pubblica incolumità.